II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

che istituisce una procedura di consultazione per gli accordi di cooperazione degli Stati membri con paesi terzi

(74/393/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che è necessario garantire che i cosiddetti accordi di cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi, nonché gli impegni e le misure previsti nell'ambito di tali accordi, siano conformi alle politiche comuni, in particolare alla politica commerciale comune ;

considerando che è opportuno, nel settore della cooperazione, agevolare l'informazione reciproca e gli scambi di idee per identificare i problemi d'interesse comune e, in funzione di quest'ultimi, per favorire un eventuale coordinamento delle azioni degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi interessati ;

considerando che è quindi necessario sottoporre il negoziato e l'esecuzione di tali accordi ad una procedura di consultazione preliminare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito :

— agli accordi relativi alla cooperazione economica e industriale — qui di seguito chiamati « accordi di cooperazione » — che essi intendono negoziare o rinnovare con paesi terzi ;

— agli impegni e misure, previsti dalle autorità degli Sati membri interessati nell'ambito di accordi di cooperazione, tali da ripercuotersi sulle politiche comuni, e in particolare quelli che potrebbero influire sugli scambi ; tale informazione avviene, se del caso, anteriormente all'esame di tali impegni e misure in seno alle commissioni intergovernative o miste istituite da questi accordi.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i testi degli accordi di cooperazione parafati con paesi terzi.

Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri circa gli impegni e le misure di cui al paragrafo 1, adottati dalle sue autorità nell'ambito di accordi di cooperazione.

Articolo 2

1. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, costituiscono l'oggetto, nelle tre settimane del loro ricevimento, di una consultazione preliminare con gli altri Stati membri e la Commissione, qualora uno Stato membro ne faccia richiesta o la Commissione ne prenda l'iniziativa entro otto giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

In caso di urgenza si procede immediatamenta a tale consultazione.

[1] GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 9.

2. A richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, in qualsiasi momento possono essere avviate consultazioni sugli accordi, impegni e misure di cui all'articolo 1, purché non si tratti di questioni che hanno già costituito l'oggetto di una consultazione e sulle quali non si sia presentato alcun elemento nuovo.

Articolo 3

Le consultazioni di cui all'articolo 2 hanno in particolare lo scopo :

a) di garantire che gli accordi, impegni e misure di cui all'articolo 1 siano conformi alle politiche comuni, in particolare alla politica commerciale comune ;

b) di agevolare l'informazione reciproca e gli scambi di idee per identificare i prolbemi d'interesse comune e, in funzione di questi ultimi, per favorire un eventuale coordinamento delle azioni degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi interessati ;

c) di esaminare l'opportunità di misure che potrebbero essere prese dalla Comunità in modo autonomo nei settori contemplati dall'articolo 113 del trattato per favorire le azioni di cooperazione.

Articolo 4

1. Le consultazioni previste dall'articolo 2 si svolgono in sede di comitato ristretto composto di rappresentanti di ogni Stato membro e della Commissione. Tale comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed il suo segretariato è assicurato dal Segretariato generale del Consiglio.

Tuttavia, quando le consultazioni riguardano disposizioni, impegni e misure nel settore dell'assicurazione credito, delle garanzie e dei crediti finanziari, le consultazioni si svolgono in sede di gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione credito, garanzie e crediti finanziari, istituito con decisione del Consiglio del 27 settembre 1960 (1).

La reciproca informazione e il collegamento tra le attività del comitato e del gruppo summenzionati saranno predisposti in modo da permettere una visione globale del contenuto e del funzionamento degli accordi di cooperazione.

2. Gli Stati membri e la Commissione prenderanno ogni misura necessaria a garantire il buon funzionamento della procedura di consultazione e in particolare a salvaguardare la segretezza delle informazioni che saranno loro fornite in tale occasione.

Articolo 5

Gli articoli 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le particolari norme e procedure comunitarie esistenti.

Articolo 6

Gli Stati membri si accerteranno in maniera adeguata che gli accordi di cooperazione che essi intendono concludere o rinnovare con i paesi terzi non possano in alcun caso essere invocati o interpretati in modo da pregiudicare gli obblighi che per essi derivano dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(1) GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60.